

## **STATUTO**

### *SOMMARIO*

#### **TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI**

- Art. 1 - Denominazione e sede.
- Art. 2 - Natura e oggetto.
- Art. 3 - Competenza dell'Ente consortile.
- Art. 4 - Quote di partecipazione e qualità di consorziato.
- Art. 5 - Area Territoriale omogenea
- Art. 6 - Funzione regolamentare e tariffe.
- Art. 7 - Programmazione.
- Art. 8 - Norma di rinvio.

#### **TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE**

- Art. 9 - Informazione.
- Art. 10 - Accesso, partecipazione e azione popolare.
- Art. 11 - Garanzie per gli utenti.
- Art. 12 - Rapporti con associazioni ed istituzioni.

#### **TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO**

- Art. 13 - Organi del Consorzio.

##### **Capo I – Assemblea consortile.**

- Art. 14 - Funzioni.
- Art. 15 - Convocazione.
- Art. 16 - Sessioni e sedute.
- Art. 17 - Funzionamento.
- Art. 18 - Composizione.
- Art. 19 - Presidente dell'Assemblea.

##### **Capo II - Consiglio d'Amministrazione.**

- Art. 20 - Funzioni.
- Art. 21 - Convocazione e funzionamento.
- Art. 22 - Composizione e nomina.
- Art. 23 - Scioglimento, decadenza, revoca e sostituzioni.

##### **Capo III - Presidente del Consorzio.**

- Art. 24 - Funzioni.
- Art. 25 - Elezione.

##### **Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.**

- Art. 26 - Revisore dei conti. Funzioni.
- Art. 27 - Segretario del Consorzio e personale.

#### **TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**

- Art. 28 - Gestione economico-finanziaria e contabile.
- Art. 29 - Investimenti e contratti.
- Art. 30 - Disposizioni finali.

## **TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI**

### **Art. 1 - Denominazione e sede**

1. E' costituito ai sensi dell'art. 31, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 33 della Legge Regionale per il Piemonte n. 1/2018 del 10 Gennaio 2018 il Consorzio denominato Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell'Astigiano siglabile "C.B.R.A."
2. Il Consorzio ha sede legale in Asti via Brofferio, n. 83.
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato, sono deliberate dall'Assemblea.
4. La rappresentanza di Comuni in seno all'Assemblea del Consorzio, per il tramite di altro Ente Locale, sono deliberate dall'Assemblea e comunicate ai Comuni di cui al comma 1.

### **Art. 2 - Natura e oggetto**

1. Il Consorzio di area vasta ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di area vasta relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

### **Art. 3 - Competenza dell'Ente consortile**

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio del segmento di competenza del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
2. Il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 9, comma 2, della L. R. Piemonte n. 1/2018, nonché l'organizzazione dei servizi inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all'avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e alla Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 2018, effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino.
3. Il Consorzio, anche sulla base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d'ambito regionale, predispone i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun comune, in accordo con gli stessi sulla qualità del servizio. Il piano finanziario e la tariffa predisposti dal Consorzio sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal Comune stesso, salvo diversa pattuizione.
4. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

### **Art. 4 - Quote di partecipazione e qualità di consorziato**

1. Le quote di partecipazione degli enti consorziati sono definite:
  - per il 80 % sulla base della popolazione residente
  - per il 20 % sulla base dell'estensione del territorio comunalenei termini di cui alla tabella allegata sub A) al presente Statuto.
2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione, per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di

partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse.

4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

#### **Art. 5 Area Territoriale omogenea**

Il Consorzio si articola in un'unica area territoriale omogenea coincidente, in via di prima attuazione, con il territorio del consorzio.

#### **Art. 6 - Funzione regolamentare e tariffe**

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

2. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo pretorio del sito del Consorzio, dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

3. I piani finanziari e la tariffa dei rifiuti sono definiti dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in accordo con Comuni interessati sulla qualità del servizio. La tariffa è altresì approvata dal Comune.

#### **Art. 7 - Programmazione**

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale, trovano adeguato sviluppo nel piano d'ambito e nel programma annuale di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.

2. Il piano d'ambito ed il programma annuale hanno particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rifiuto urbano indifferenziato come stabilito dall'articolo 2 della Legge Regionale per il Piemonte n. 1/2018 del 10 Gennaio 2018, di raccolta differenziata, al fine di conseguire le percentuali previste dall'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa di settore, nonché dal Piano regionale.

3. Il piano d'ambito e il programma annuale sono proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea, nonché trasmessi entro i successivi 30 giorni alla Regione.

4. L'Assemblea approva il Programma annuale in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale degli enti consorziati.

#### **Art. 8 - Norma di rinvio**

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla Convenzione.

### **TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 9 - Informazione**

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.

2. Durante il mandato o l'incarico, i componenti del Consiglio di amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell'Assemblea che le gestisce ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.

3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente nonché pubblicate sul sito del Consorzio, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai fini della conoscibilità degli stessi.

### **Art. 10 - Accesso, partecipazione e azione popolare**

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

### **Art. 11 Garanzie per gli utenti**

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.

2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità del servizio all'utenza.

3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.

4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.

5. I Comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

### **Art. 12 - Rapporti con associazioni ed istituzioni**

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.

3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

## **TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO**

### **Art. 13 - Organi del Consorzio**

1. Sono organi del Consorzio l'Assemblea Consortile, il Presidente del Consorzio, il Consiglio d'Amministrazione, il Revisore dei conti.

### **Capo I - Assemblea consortile**

#### **Art. 14 - Funzioni**

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati, lo Statuto e le sue modificazioni, il piano d'ambito, il programma annuale d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

2. L'azione di responsabilità contro i consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea.

3. L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, determina le eventuali indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di amministrazione e il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio, nomina i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva la definizione dei criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la tabella numerica del personale.

#### **Art. 15 - Convocazione**

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente (ovvero in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal componente dell'Assemblea più anziano di età) che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote consortili, ovvero da almeno due componenti il Consiglio di amministrazione iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.
4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio on line del Consorzio e richiesta ai Comuni aderenti la pubblicazione sull'Albo Pretorio di ciascuno. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti l'Assemblea.

#### **Art. 16 - Sessioni e sedute**

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di almeno tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto e all'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l'approvazione del programma d'erogazione del servizio agli utenti di cui al precedente articolo 7 l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

#### **Art. 17 - Funzionamento**

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.
2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 16, comma 4.
3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.
4. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione a scrutinio palese, salvo quelle concernenti le persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate mediante affissione all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio.
6. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai Comuni consorziati entro 20 giorni dalla conseguita loro esecutività.

### **Art. 18 - Composizione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci e dai titolari del potere di rappresentanza degli Enti Consorziati; è consentita la delega per la partecipazione alla seduta da effettuarsi con atto scritto e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell'inizio della stessa. Sono consentite deleghe permanenti, da attivare o revocare con atto scritto.
2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

### **Art. 19 Presidente dell'Assemblea**

1. Il Presidente dell'Assemblea Consortile presiede l'Assemblea e ne firma le deliberazioni ed i verbali delle sedute, nonché compie tutti gli atti che gli sono demandati dalle leggi, dal presente Statuto, da regolamenti del Consorzio, o da deliberazioni dell'Assemblea.
2. Le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, o impedimento temporaneo sono assolte dal componente dell'Assemblea più anziano di età.
3. Il Presidente dell'Assemblea è eletto nel proprio seno dall'Assemblea Consortile nella prima seduta, per appello nominale, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. Dopo due votazioni si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di suffragi nella seconda votazione
4. Dura in carica cinque anni e decade in caso di scioglimento dell'Assemblea e negli altri casi previsti dalla legge.

## **Capo II - Consiglio d'Amministrazione.**

### **Art. 20 - Funzioni**

1. Il Consiglio d'Amministrazione svolge funzioni di indirizzo politico: è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea. Ad esso spettano tutti i compiti di governo non attribuiti ad altri organi dell'ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Responsabili degli Uffici e dei servizi, nonché l'approvazione delle iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.
2. Il Consiglio d'Amministrazione delibera su tutte le proposte formulate dal Presidente e vigila sulla concreta attuazione delle stesse.

### **Art. 21 - Convocazione e funzionamento**

1. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.
3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea consortile, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on line del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constare a verbale le motivazioni del proprio voto.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario con voto consultivo fermo restando l'intervento dei Responsabili dei servizi, ove richiesti. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.

### **Art. 22 - Composizione e nomina**

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque Consiglieri eletti, per un periodo di cinque anni, dall'Assemblea Consortile per appello nominale a maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
2. I Consiglieri sono sindaci o assessori dei comuni consorziati, ovvero esperti scelti con avviso pubblico.
3. La città di Asti propone il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri 114 Comuni consorziati indicano i nominativi dei restanti componenti il Consiglio. Al fine di consentire a tutti questi Comuni costituenti il Bacino la maggior rappresentanza possibile, il territorio consortile (esclusa

Asti) viene suddiviso in due aree omogenee (*NORD e SUD*) delimitate dal percorso del fiume Tanaro (*vedasi allegato elenco*). Ognuna di queste aree propone ciascuna due nominativi: il primo viene indicato dai Comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti e il secondo dai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti.

4. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi.

5. Il Presidente dell'Assemblea cura l'acquisizione da parte dei candidati della dichiarazione di accettazione irrevocabile dell'incarico e d'insussistenza di cause ostative all'assolvimento dello stesso.

### **Art. 23 - Scioglimento, decadenza revoca e sostituzioni**

1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.

2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

3. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

4. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea consortile, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.

5. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea consortile.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

7. Il Consiglio di Amministrazione ed i suoi singoli componenti possono essere revocati a seguito di mozione di sfiducia, presentata da tanti componenti l'Assemblea che rappresentino i 2/5 delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio e approvata dall'Assemblea Consortile a maggioranza assoluta delle quote stesse. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

## **Capo III - Presidente del Consorzio.**

### **Art. 24 - Funzioni**

1. Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale del Consorzio;
- presiede il Consiglio di amministrazione, coordinandone l'attività, cura l'esecuzione delle deliberazioni e ne sottoscrive i verbali;
- sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e, sentito il Consiglio di amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili;
- nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali;
- attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.

2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

4. Il Presidente formula proposte agli organi collegiali ed è responsabile della loro attuazione.

## **Art. 25 - Elezione**

1. Il Presidente del Consorzio è eletto tra i membri del Consiglio di amministrazione dall'Assemblea su proposta della Città di Asti a maggioranza qualificata dei 2/3 delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il Consigliere più anziano in età.
3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai Consiglieri di Amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

## **Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.**

### **Art. 26 - Revisore dei conti. Funzioni**

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.
2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo, nonché presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

### **Art. 27 - Segretario del Consorzio e personale**

1. Il Presidente del Consorzio, nomina il Segretario del Consorzio, individuato attraverso un bando riservato ai segretari dei comuni consorziati che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i Comuni.
2. L'Assemblea delibera il compenso spettante al Segretario.
3. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione istitutiva del Consorzio, ovvero comandato dai comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale. Nel caso di scioglimento del consorzio di area vasta, il personale in servizio di ruolo a tempo indeterminato transita mediante mobilità:
  - a) previo accordo, nella dotazione organica dei Comuni costituenti il Consorzio, nel caso in cui la funzione della "gestione dei rifiuti" sia stata riattribuita in capo ai singoli Comuni. In difetto di accordo provvede il Revisore dei Conti che assume le funzioni di liquidatore;
  - b) nella dotazione organica del nuovo Ente in capo al quale sarà trasferita la funzione della "gestione dei rifiuti".
4. Il Consiglio di amministrazione individua il Direttore del Consorzio ovvero conferisce le relative funzioni dirigenziali al Segretario.
5. Alla struttura organizzativa di cui al comma 4, compete:
  - a) la predisposizione degli atti nonché l'effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;
  - b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione ed in particolare del programma degli interventi e l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l'erogazione dei servizi;
  - c) il compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione dei servizi, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;
  - d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi, finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore;
  - e) ogni altra attività attribuita dall'Assemblea e del Consiglio di amministrazione del Consorzio in quanto funzionale all'espletamento della propria attività.
6. Ai fini del controllo di cui alla lettera d) del comma 5, gli uffici del Consorzio intervengono tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore del servizio. A tal fine hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.
7. Al personale del consorzio di area vasta si applica il CCNL per il comparto dell'Autonomia Locale.

## **TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**

### **Art. 28 - Gestione economico-finanziaria e contabile**

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato, con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei Comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel comune ove ha sede il Consorzio stesso.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

### **Art. 29 - Investimenti e contratti**

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, con i prestiti, anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.
2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull'attività del comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

### **Art. 30 - Disposizioni finali**

1. Al presente Statuto è allegata la tabella sub A) recante l'elenco degli Enti consorziati con le relative quote di partecipazione.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dalla Convenzione si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.